

ACCORDO PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE PER L'ANNO 2018

ai sensi dell'articolo 8 lettera B del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Federculture"

1. Superminimo aziendale:

- a) In aggiunta alle competenze normalmente previste dal contratto collettivo di riferimento viene riconosciuto a tutti i dipendenti un Superminimo aziendale, legato per la corresponsione alla retribuzione base mensile, non riassorbibile da aumenti del contratto collettivo nazionale applicato.
Tale importo lordo, quantificato in euro 100,00 (cento) per il livello C1, verrà riconosciuto per 14 mensilità, costituendo elemento utile al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
Per gli altri livelli previsti dal CCNL applicato si provvederà a riproporzionare l'elemento aggiuntivo della retribuzione come sopra individuato, sulla base della scala parametrica riportata nella tabella che segue.

livello	parametro moltiplicativo	importo dovuto
A1	100,00	82,32
A2	101,60	83,64
A3	105,39	86,76
B1	106,99	88,08
B2	113,31	93,28
B3	116,71	96,08
C1	121,47	100,00
C2	124,89	102,82
C3	129,50	106,61
D1	136,44	112,32
D2	156,94	129,20
D3	164,84	135,70
Q1	174,00	143,25
Q2	205,32	169,03

- b) Ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale gli importi saranno erogati proporzionalmente alla percentuale di part-time pattuita nel contratto individuale di lavoro

2. Indennità di trasferta

- a) In riferimento a quanto previsto dall'articolo 63 comma B del CCNL Federculture, quale previsione migliorativa dello stesso, si conviene che l'Indennità di Trasferta sarà riconosciuta ogni qual volta il lavoratore sia comandato a prestare la sua opera in una località posta ad una distanza superiore a 10 Km dalla propria sede di lavoro.

3. Servizio mensa

- a) In attuazione di quanto previsto all'articolo 66 del CCNL Federculture al personale della dotazione organica dell'IVAT viene riconosciuto un buono pasto sostitutivo del servizio, fornito presso strutture convenzionate, del valore di 6,50€; il valore del buono, in ogni caso, non può superare il costo del pasto consumato. Il dipendente è tenuto a pagare il corrispettivo relativo alla differenza tra il costo del pasto ed il valore del buono riconosciuto.

4. Premio di risultato

- a) Ai fini dell'attribuzione del premio di cui all'articolo 64 del CCNL Federculture viene costituito un fondo aziendale composto da risorse pari al valore di 1.185,00€ (millecentoottantacinque) moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza al 31/12 dell'anno precedente, aumentato o ridotto in relazione alle assunzioni od alle cessazioni che si concretizzano in corso d'anno con riferimento al periodo di effettivo servizio prestato.
- b) Il personale che presta attività lavorativa part-time partecipa all'erogazione del premio di risultato in proporzione alla percentuale di lavoro prestata.
- c) Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'ammontare del premio erogato è proporzionato al servizio prestato nel corso dell'anno stesso, calcolando come intere le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
- f) Il premio di risultato sarà erogato ai singoli dipendenti secondo i criteri di seguito indicati:
- una quota fissa da distribuire fra tutti i dipendenti Federculture, per un importo pari al 30% del premio complessivo;
 - una quota variabile individuale, per un importo pari al 70% del premio complessivo, in relazione

dell'apporto di ogni dipendente al raggiungimento degli obiettivi aziendali come valutato dal Direttore sulla base dei criteri e degli indicatori previsti nel piano della performance dell'IVAT.

- g) Al personale a tempo determinato con contratto stagionale, non soggetto a valutazione, verrà erogato un importo forfetario pari a 50,00€ (cinquantaeuro) mensili. Le prestazioni superiori ai 15 (quindici) giorni verranno considerate mese intero. Al personale a tempo determinato con contratto stagionale che presta attività lavorativa part-time l'importo verrà erogato in proporzione alla percentuale di lavoro prestata
- h) Il premio così determinato viene erogato sotto forma di "Una tantum", senza riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale.

5. Fondo per progetti speciali di interesse aziendale

- a) In ragione delle caratteristiche dell'IVAT, del ruolo svolto e dell'esiguità del numero del personale dipendente, il fondo istituito ai sensi dell'articolo 64 bis del CCNL Federculture, determinato dall'importo di 5,00€ mensili per 14 mensilità, moltiplicato per i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre del precedente anno solare (per il 2018 l'importo è complessivamente di 560,00€, pari a 70,00€ per n° 7 dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2017), confluirà nel fondo aziendale costituito e finalizzato all'attribuzione del premio di cui all'articolo 64 del CCNL Federculture e verrà erogato ai singoli dipendenti secondo le modalità stabilite al punto 4 del presente accordo.

6. Rapporto di lavoro a tempo parziale

- a) In riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 del CCNL Federculture, come modificato a seguito dell'accordo del 12 maggio 2016, si conviene che per la determinazione dei contingenti massimi di personale da destinare al lavoro part-time, per le modalità di costituzione, l'individuazione delle tipologie e l'articolazione oraria dei rapporti di lavoro, per le procedure di assegnazione dei relativi posti, per la durata dei singoli contratti individuali e per l'individuazione delle congrue prestazioni minime giornaliere si applicheranno, in quanto compatibili, gli articoli dall'85 al 93 della Parte II del "Testo Unico delle disposizioni contrattuali ed economiche e normative delle categorie del Comparto Unico della Valle d'Aosta" sottoscritto in data 13 ottobre 2010.

Relativamente al solo esercizio 2018 verrà attivata un'unica scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 31 agosto 2018, mentre le eventuali assegnazioni avranno decorrenza dal 1° ottobre 2018 o data successiva. Dall'anno 2019 verranno rispettate le previsioni del Contratto Collettivo che si prende a riferimento.

Si dà atto che il presente accordo è stipulato ai sensi del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato in G.U. n. 75 del 29 marzo 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in Aosta, il 06/07/2018

Per IVAT: - Il Presidente ASSENTE

- Il Direttore [Signature]

FP CGIL - [Signature]

SAVT FP - [Signature]

CISL FP - [Signature]

CONAPO - ASSENTE

UIL FPL - [Signature]

SIVDER - ASSENTE

LA UILFPL e LA CISL non condividono la parametrizzazione
x quelle sull'erogazione del salario di risultato

RE JV